



Arma dei Carabinieri



**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'ARMA DEI CARABINIERI
E
L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA**

L'ARMA DEI CARABINIERI, di seguito anche "l'ARMA", nella persona del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. C. A. Salvatore Luongo,

e

L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, di seguito anche "ACI", nella persona del Commissario straordinario, Gen. C. A. cong. Tullio Del Sette,

di seguito denominate "le Parti",

PREMESSO CHE

- l'ARMA svolge i compiti istituzionali quale forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, così come definiti dal D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'Ordinamento Militare;
- l'ARMA opera quale organo di polizia stradale, così come definiti dagli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada";
- l'ARMA svolge annualmente, d'intesa con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, mirate campagne di diffusione della "cultura della legalità", attraverso incontri didattici presso gli istituti scolastici di vario ordine e grado, per la prevenzione dei fenomeni criminali che coinvolgono i giovani;
- l'ACI, nella qualità di Ente Pubblico non economico, privo di finalità di lucro e classificato di alto rilievo ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, in forza del proprio Statuto, presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo la cultura della guida dei veicoli in linea con i principi della sicurezza stradale, promuovendo servizi di informazione alla collettività sulla mobilità e la viabilità, l'istruzione e l'educazione dei conducenti dei veicoli allo scopo di migliorare i livelli della sicurezza stradale;
- l'ACI, ai sensi dell'art. 230 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada", collabora con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di educazione stradale e di sicurezza



Arma dei Carabinieri



alla circolazione e, a tale riguardo, ha sottoscritto il 15 dicembre 2023 il Protocollo d'intesa con il Ministero dell'Istruzione e del Merito avente per oggetto “la promozione dell’educazione alla sicurezza stradale nelle istituzioni scolastiche”;

- in tale ambito ACI sviluppa e attua annualmente moduli di formazione didattica destinati agli studenti, ai giovani e alle famiglie, che nel 2024 hanno coinvolto 39.305 cittadini in 962 iniziative di educazione stradale;
- ACI ha elaborato e sviluppato il modello didattico ACI-Ready2Go, che nel 2024 è stato applicato in 236 autoscuole affiliate, per un totale di oltre 40.635 allievi, al fine di promuovere attivamente la cultura della sicurezza e della prevenzione;
- in relazione alla propria finalità istituzionale di diffondere la cultura della sicurezza stradale per favorire l’assunzione di comportamenti di guida responsabili e la prevenzione dell’incidentalità, ACI ha maturato una specifica competenza nelle attività di guida sicura sviluppata sulla base dei più avanzati standard adottati dagli Automobile Club d'Europa e, in tale contesto, al fine di favorire l'apprendimento, l'aggiornamento e la sperimentazione delle principali tecniche di guida da parte dei conducenti dei veicoli, ivi compresi tutti i professionisti della guida, ha realizzato il Centro di Guida Sicura ACI-SARA di Vallerunga (RM), prima struttura sul territorio nazionale ad impiegare tecnologie ed attrezzature specifiche per la formazione alla guida di conducenti di moto, auto, furgoni e mezzi pesanti - ed il Centro di Guida sicura ACI SARA di Arese Milano Lainate (MI) e, attraverso la società collegata ACI Vallerunga, detiene il know-how dei corsi di guida Sicura ACI caratterizzato da metodi e strutture all'avanguardia;
- l'ACI, nell'attuazione delle funzioni istituzionali, realizza azioni formative di guida in sicurezza per la Pubblica Amministrazione e le Forze dell'ordine e, in tale ambito, nel 2024 ha organizzato, a titolo di esempio, corsi di sicurezza stradale a favore della Scuola Allievi Carabinieri di Velletri e Campobasso;
- è in vigore tra le Parti una convenzione che disciplina i benefici associativi relativi alle tessere dell'ACI a favore dei componenti dell'Arma e dei loro familiari;
- il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, reca il “Regolamento a norma dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in



Arma dei Carabinieri



materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia” e, in particolare, l’articolo 13, comma 1, prevede che “La comunicazione di dati personali a pubbliche amministrazioni o enti pubblici è consentita esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o, nel rispetto dei principi richiamati dall’articolo 4, quando è necessaria per l’adempimento di uno specifico compito istituzionale dell’organo, ufficio o comando e i dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali del ricevente”;

- *il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 reca la “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”, con particolare riferimento all’articolo 47 (“Modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze di polizia”);*
- *il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 reca le “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”;*
- *le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;*
- *le Parti hanno sottoscritto il 4 dicembre 2020 un Protocollo di intesa di durata triennale finalizzato a disciplinare la collaborazione in materia di promozione della cultura della sicurezza stradale, educazione alla guida sicura e consapevole, mobilità sostenibile anche nell’ambito di progetti di ambito europeo;*
- *le Parti manifestano la reciproca volontà di confermare la collaborazione per la realizzazione di specifiche attività allo scopo di promuovere la formazione in materia di comportamento stradale e di sicurezza della circolazione;*

convengono e stipulano quanto segue



Arma dei Carabinieri



Art. 1

Oggetto della collaborazione

1. Il presente Protocollo di intesa disciplina l'attività di collaborazione tra l'ARMA e l'ACI, nell'ambito delle specifiche competenze definite, rispettivamente, dalle leggi e dallo Statuto con particolare riferimento agli ambiti relativi all'educazione e sicurezza stradale, alla prevenzione dell'incidentalità, alla guida sicura e all'adozione di comportamenti di guida responsabili e alla mobilità sicura e sostenibile.

Art. 2

Tipologia di attività

1. Tenuto conto degli ambiti di azione e delle finalità indicate al precedente art. 1, le Parti si impegnano in particolare a definire le linee della collaborazione nei seguenti settori di attività:
 - A. progettazione di programmi formativi finalizzati a diffondere tra i cittadini la consapevolezza dell'impatto sociale negativo del fenomeno dell'insicurezza stradale e dell'importanza di una guida sicura e responsabile, mediante lo sviluppo di specifici materiali didattici e format educativi;
 - B. organizzazione e attuazione a favore di personale dell'ARMA di moduli formativi di guida sicura e di emergenza relativi alle diverse tipologie di veicolo e situazione su strada presso i Centri di guida sicura ACI;
 - C. organizzazione e attuazione a favore del personale dell'ARMA di moduli formativi teorici e pratici di guida in sicurezza secondo il modello didattico ACI - Ready2Go;
 - D. organizzazione di eventi, manifestazioni e iniziative formative e informative attraverso l'utilizzo delle strutture dei Centri di guida sicura ACI e delle sedi dell'ARMA;
 - E. promozione di progetti educativi, iniziative, giornate di sensibilizzazione a favore in particolare dei giovani, nell'ambito del Protocollo d'intesa sottoscritto da ACI con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in tema di diffusione dell'educazione stradale e della cultura della sicurezza stradale, al fine di valorizzare la cultura del rispetto delle norme l'organizzazione di conferenze, incontri e ogni iniziativa formativa, educativa e divulgativa ritenuta utile su tematiche di interesse comune;
 - F. realizzazione di campagne di comunicazione e iniziative di comunicazione e divulgazione condivise, da veicolare anche tramite social network, volte a promuovere la prevenzione dell'incidentalità stradale attraverso la conoscenza dei



Arma dei Carabinieri



rischi di una guida imprudente e/o disattenta, delle relative conseguenze e dei traumi più diffusi, anche supportate da risultati di specifiche indagini medico-scientifiche e statistiche;

- G. realizzative di iniziative congiunte di promozione del patrimonio culturale del Paese, con particolare riferimento alla tradizione del motorismo storico;
 - H. assistenza da parte dell'ARMA per lo svolgimento delle competizioni sportive organizzate dall'ACI, ferme restando le determinazioni dell'Autorità di pubblica sicurezza;
 - I. realizzazione di analisi e studi sui fenomeni connessi alla mobilità stradale e alla prevenzione dell'incidentalità.
3. In presenza di convergenti interessi istituzionali e della possibilità di sviluppare ulteriori sinergie, le Parti si impegnano a fornire reciproca collaborazione al fine di perseguire e realizzare l'interesse della collettività anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente Protocollo per la progettazione e realizzazione di ogni ulteriore iniziativa ritenuta utile in coerenza con le finalità del presente Protocollo di intesa.
4. Nell'ambito delle attività che l'ACI svolge nell'interesse comune tra Pubbliche Amministrazioni, le Parti si impegnano, inoltre, a favorire il processo di adesione dell'ARMA a progetti europei e ai relativi finanziamenti, anche attraverso la gestione di programmi e interventi cofinanziati da risorse comunitarie e/o nazionali.

Art.3

Modalità operative

- 1. Le Parti si impegnano a formalizzare mediante successivi accordi operativi i termini e le modalità di realizzazione, sotto il profilo organizzativo ed economico, delle iniziative di collaborazione derivanti dall'attuazione del presente Protocollo in relazione agli ambiti e alle tipologie di attività indicate nei precedenti articoli.

Art. 4

Referenti

- 1. Per l'attuazione del Protocollo sono individuati quali referenti:
 - a) per l'ARMA, il Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
 - b) per l'ACI, il Direttore Centrale della Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo.



Arma dei Carabinieri



Art. 5

Trattamento dei dati personali

1. Qualsiasi trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività e adempiere agli obblighi connessi con l'esecuzione del presente Protocollo sarà eseguito dalle Parti come autonomi titolari del trattamento, allineando, fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni ai principi di protezione dei dati personali sanciti dall'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dell'art. 3 del D.Lgs. n. 51/2018.

Art. 6

Comunicazione e uso dei marchi e dei loghi

1. Le Parti si impegnano a utilizzare il marchio o il logo dell'altra Parte o ad associare il logo o il marchio dell'altra Parte ai propri esclusivamente nei termini e alle condizioni e per le finalità stabilite dal presente accordo. A tal fine, le Parti si doteranno reciprocamente dei marchi e dei loghi da utilizzare secondo quanto concordato.
2. Le Parti si danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo al marchio o al logo di ciascuna di essa resterà di esclusiva proprietà della stessa Parte.
3. In particolare, e senza limitare quanto precede, l'eventuale apposizione del marchio o del logo di una Parte non attribuisce all'altra parte alcun diritto o pretesa sugli stessi e le Parti non avranno diritto di utilizzare reciprocamente detti marchi se non con riferimento all'attività svolta in esecuzione del presente Protocollo di intesa e non potranno in alcun modo farne uso per scopi diversi. A tal fine, nell'ambito dell'attuazione del presente accordo, ogni Parte si impegna a sottoporre ogni progetto di utilizzo del proprio marchio al preventivo assenso dell'altra.
4. Le Parti si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del marchio, ferma restando la piena autonomia e discrezionalità dell'altra Parte nell'adozione di ogni misura che riterrà opportuna ai fini di quanto sopra.

Art. 7

Durata, recesso, integrazioni e modifiche

1. Il presente Protocollo ha durata di tre anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 60 giorni.



Arma dei Carabinieri



3. Il presente Protocollo potrà essere modificato e integrato, di comune accordo tra le Parti firmatarie, anche prima della scadenza, sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione.

Art. 8

Pubblicità

1. Il presente Protocollo, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", sarà pubblicato nei rispettivi siti istituzionali dell'ARMA e di ACI.

Art. 9

Firma digitale

1. Il presente Protocollo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le PARTI, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL COMANDANTE GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI
(Gen. C.A. Salvatore Luongo)



SALVATORE LUONGO
ARMA DEI CARABINIERI
05.06.2025 16:35:42
GMT+01:00

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
(Gen. C.A. cong. Tullio Del Sette)



Firmato da Tullio Del Sette il 09-06-2025